TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 120 – 04 MAGGIO 2022

Riunione del 27 aprile 2022

64.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- **Sig. Fabio Di Camillo**
- **Sig. Mattia Di Gregorio**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Massimo Amato – Componente
- Avv. Andrea Ordine – Componente

a seguito del deferimento della procura federale Reg. n. 86.21.22, ricevuto in data 10 marzo 2022, si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

DI CAMILLO FABIO e DI GREGORIO MATTIA: Per aver, in concorso tra di loro ed in violazione dei loro doveri istituzionali nonché dei principi di lealtà e correttezza, ex artt. 16 e 55 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 5 Codice Etico FIPAV, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 1 e 74 Reg. Giur., nelle rispettive qualità di Presidente del CR FIPAV Abruzzo il primo e di Presidente del CT FIPAV Abruzzo Sud Est il secondo, indirizzato a tutti i sodalizi affiliati del territorio una lettera circolare nella quale, tra l'altro, veniva erroneamente affermato che un soggetto espulso dall'ordinamento, a seguito della sanzione disciplinare della radiazione a lui comminata, potesse ugualmente e legittimamente svolgere in favore del sodalizio già di appartenenza attività propriamente sportiva, quale, ad esempio, quella di partecipare, condurre, dirigere allenamenti, così inducendo tutti i tesserati ed affiliati del territorio a ritenere possibili e consentite la

violazione della normativa federale e, prima ancora, il mancato rispetto delle decisioni degli Organi di Giustizia domestici.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e C dell'Art. 102 Reg. Giur.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Ricevuto l'atto di deferimento, il Presidente fissava per il giorno 27 Aprile 2022 l'udienza di comparizione delle parti.

Alla discussione in modalità videoconferenza era presente il Procuratore federale Avv. Giorgio Guarnaschelli e risultavano collegati entrambi gli incolpati.

Il Procuratore Federale illustrava l'atto di deferimento insistendo per la dichiarazione di responsabilità disciplinare del sig. Di Gregorio e del Sig. Di Camillo chiedendo irrogarsi la sanzione della sospensione per giorni sette.

Il sig. Di Gregorio, anche per il Di Camillo, si riportava alla memoria depositata dinanzi alla Procura in sede di istruttoria ed al Tribunale nei termini previsti dal regolamento giurisdizionale.

In particolare nell'evidenziare come fosse stato lo stesso comitato regionale e quello provinciale a denunciare il soggetto poi radiato da questo Tribunale, rappresentava come la lettera oggetto del capo di incolpazione non fosse una circolare e comunque come la stessa fosse stata frutto di un errore di interpretazione effettuato in buona fede, senza voler stravolgere i regolamenti federali.

In ogni caso gli incolpati ribadivano le loro scuse poiché la missiva poteva essere interpretata quale legittimazione alla violazione delle norme federali e degli Organi di Giustizia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'interpretazione data dagli incolpati quali rappresentanti di organi federali poteva essere

intesa come derogatrice a precise norme federali che erano state, da questo Tribunale, applicate ad un caso di particolare gravità.

È indubbio infatti che la sanzione della radiazione non comporti la limitazione di libertà di un associato ma che gli impedisca di svolgere l'attività nell'ambito della Federazione che lo ha escluso. Il divieto non può che essere esteso ad ogni ambiente dove si svolge un'attività federale in ciò comprendendo non solo le fasi prettamente di gioco.

La lettera redatta dagli incolpati poteva certo trarre in dubbio gli associati, come in parte è avvenuto, ed il fatto deve essere sanzionato poiché proveniente da soggetti che rappresentano organi federali e nell'esercizio delle loro funzioni.

Nella determinazione della sanzione va comunque preso atto delle giustificazioni addotte dagli incolpati circa le motivazioni che li hanno portati a redigere il documento nonché della diversa interpretazione che loro volevano dare al contesto; a conferma della mancanza della reale volontà di commettere l'illecito sono di supporto l'iter che ha portato all'errata interpretazione della norma e le ribadite scuse per l'improvvido gesto.

PQM

Dispone la sanzione della ammonizione con diffida per entrambi gli incolpati.

Roma, 02 maggio 2022

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 04 maggio 2022